



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

REGOLAMENTO SANITARIO

Il presente regolamento disciplina il Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della World Flying Disc Federation (WFDF) per la tutela ed il controllo dello stato di salute dei tesserati alla Federazione Italiana Flying Disc (FIFD).

Revisione 04

Approvato dal Consiglio Federale il 20/01/2022

REG-CM-22-00-04



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Azzurra, 41

40138 Bologna

P. Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

INDICE

Articolo 1 - Struttura	2
Articolo 2 - Commissione Medica Federale	2
Articolo 3 - Medico Federale	2
Articolo 4 - Medici Addetti Alle Squadre Nazionali	3
Articolo 5 - Medici Sociali	3
Articolo 6 - Fisioterapista Federale	3
Articolo 7 - Fisioterapisti Addetti Alle Squadre Nazionali	4
Articolo 8 - Fisioterapisti Sociali	4
Articolo 9 - Personale Parasanitario	5
Articolo 10 - Obblighi E Disposizioni	5
Articolo 11 - Adempimenti Dei Tesserati	5
Articolo 12 - Disposizione Finale	7
Articolo 13 - Norma Transitoria	8

Articolo 1 - Struttura

- 1.1 Il settore sanitario della FIFD è costituito da:
- a) la commissione medica federale;
 - b) il medico federale;
 - c) i medici addetti alle squadre nazionali;
 - d) i medici sociali;
 - e) il personale sanitario.
- 1.1 I componenti del settore sanitario sono tesserati alla FIFD e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, o sanzioni per fatti di doping.

Articolo 2 - Commissione medica federale

- 2.1 La commissione medica, composta da cinque membri, è nominata dal consiglio federale che nomina il Presidente che la presiede, e da cinque componenti scelti preferibilmente tra gli specialisti in medicina dello sport e tesserati alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Uno dei componenti della commissione avrà anche la funzione di Segretario.
- 2.2 La commissione medica:
- a) coordina l'attività del settore sanitario;
 - b) propone al consiglio federale e predispone iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifici indirizzi federali tesi alla tutela della salute degli atleti;
 - d) svolge attività di supporto per specifiche esigenze sanitarie richieste dal consiglio o dal medico federale;
 - e) fornisce la consulenza su tematiche cliniche, biologiche, riabilitative e antidoping;
 - f) propone e collabora alle iniziative di formazione e aggiornamento dei tesserati in campo biologico, fisiologico e riabilitativo;
 - g) individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport, in relazione alle tematiche riguardanti la FIFD;
 - h) promuove in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - i) rappresenta la FIFD per le tematiche medico-sportive, nei rapporti esterni.
- 2.3 La commissione medica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della consulenza di specialisti in discipline biologiche e medico sanitarie correlate.
- 2.4 La commissione medica resta in carica 4 anni, coincidenti col quadriennio olimpico e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 3 - Medico federale

- 3.1 Il medico federale è nominato dal consiglio federale tra i medici preferibilmente con specializzazione in medicina dello sport ed obbligatoriamente tesserato FMSI.
- 3.2 Il medico federale:
- a) organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, predisponendo i medici e il personale sanitario e parasanitario necessario;
 - b) coordina, anche con riunioni periodiche, l'attività dei medici addetti alle squadre nazionali per la valutazione degli atleti nazionali;
 - c) promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping per gli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - d) programma le valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità, secondo le norme di legge, degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - e) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari per gli atleti di interesse nazionale;
 - f) partecipa alle riunioni della commissione tecnica federale quando l'argomento sia di carattere sanitario;
 - g) si correla con i medici sociali per gli atleti di interesse nazionale.
- 3.3 Il medico federale può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.
- 3.4 Il medico federale è il presidente della commissione medica federale.
- 3.5 Il medico federale resta in carica quattro anni, la sua carica decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 4 - Medici addetti alle squadre nazionali

- 4.1 I medici addetti alle squadre nazionali sono indicati dal medico federale fra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in medicina dello sport e nominati annualmente dal consiglio federale.
- 4.2 I medici addetti alle squadre nazionali:
- a) effettuano la consulenza sanitaria per gli atleti delle squadre nazionali o di interesse federale;
 - b) prestano l'assistenza medica in occasione dei raduni o delle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) forniscono agli stessi atleti coinvolti nei raduni o nelle competizioni nazionali ed internazionali l'informazione sanitaria ed antidoping;
 - d) partecipano alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - e) si correlano col medico federale e, ove necessario, anche coi medici sociali o di fiducia degli atleti.

Articolo 5 - Medici sociali

- 5.1 I medici sociali sono nominati dal consiglio direttivo del Soggetto affiliato alla FIFD fra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in medicina dello sport.
- 5.2 Il medico sociale:
- a) vigila, in collaborazione col presidente del Soggetto affiliato alla FIFD, sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali e delle norme federali sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
 - b) si attiva nella informazione, prevenzione e lotta al doping per i tesserati del Soggetto affiliato alla FIFD.

Articolo 6 - Fisioterapista Federale

- 6.1 Il fisioterapista federale viene nominato tra i fisioterapisti preferibilmente in possesso del titolo di Ita SPT ed iscritto al GIS Sport.
- 6.2 Il fisioterapista federale sotto la supervisione del medico federale:
 - a) organizza e dispone l'assistenza fisioterapica delle squadre nazionali, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali.
 - b) coordina, anche con riunioni periodiche, l'attività dei fisioterapisti addetti alle squadre nazionali per la valutazione degli atleti nazionali;
 - c) promuove iniziative di informazione e prevenzione degli infortuni per gli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - d) Coordina e verifica in accordo con il medico federale ed i medici delle diverse squadre nazionali gli interventi riabilitativi necessari per gli atleti di interesse nazionale;
 - f) partecipa alle riunioni della commissione tecnica federale quando l'argomento sia di carattere sanitario.
- 6.3 Il fisioterapista federale può avvalersi della consulenza di specialisti esterni individuati in collaborazione con il medico federale.
- 6.4 Il fisioterapista federale resta in carica quattro anni, la sua carica decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 7 - Fisioterapisti addetti alle squadre nazionali

- 7.1 I fisioterapisti addetti alle squadre nazionali sono indicati dal medico federale in accordo con il fisioterapista federale fra gli iscritti al GIS Sport AIFI, e nominati annualmente dal consiglio federale.
- 7.2 I fisioterapisti addetti alle squadre nazionali:
 - a) effettuano la consulenza fisioterapica per gli atleti delle squadre nazionali o di interesse federale;
 - b) prestano l'assistenza fisioterapica in occasione dei raduni o delle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) forniscono agli stessi atleti coinvolti nei raduni o nelle competizioni nazionali ed internazionali l'informazione relativa ai protocolli di prevenzione e riabilitazione relativa agli infortuni.
 - d) partecipano alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - e) si correlano col medico federale e, ove necessario, anche coi medici sociali o di fiducia degli atleti.

Articolo 8 - Fisioterapisti sociali

- 8.1 I fisioterapisti sociali sono nominati dal consiglio direttivo del Soggetto affiliato alla FIFD, preferibilmente fra gli iscritti al GIS Sport A.I.F.I.
- 8.2 Il fisioterapista sociale:
 - a) vigila, in collaborazione col medico sociale e con il presidente del Soggetto affiliato alla FIFD, sull'osservanza dei protocolli di prevenzione da parte degli atleti e sui processi di riabilitazione degli atleti infortunati.
 - b) si attiva nella informazione relativa alla prevenzione e riabilitazione delle problematiche relative agli infortuni fra i tesserati Soggetto affiliato alla FIFD.

Articolo 9 - Personale parasanitario

- 9.1 Fanno parte del personale parasanitario gli operatori in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto (fisioterapisti, biologi, psicologi, ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle norme vigenti), funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del settore sanitario federale per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta.
- 9.2 Questi operatori sono designati dal medico federale, per l'attività delle squadre nazionali, dal medico sociale per le attività Soggetto affiliato alla FIFD.

Articolo 10 - Obblighi e disposizioni

10.1 Gli operatori del settore sanitario:

- a) devono documentare la loro iscrizione al rispettivo albo professionale, se esistente;
- b) devono essere tesserati alla FIFD;
- c) devono rispettare le norme dello statuto e degli altri regolamenti federali;
- d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- e) svolgono la loro attività nel rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi perché le stesse siano applicate e rispettate anche dagli altri tesserati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24 Aprile 2013 del Ministero della Salute, è obbligo per le società sportive dilettantistiche (di cui al comma 17 dell'art. 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n° 289 e successive modifiche e integrazioni) di codesta Federazione di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del Decreto 24 Aprile 2013, è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione di quanto indicato nel Decreto. Le società sportive o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione. Si rammenta che le società sportive dovranno garantire la presenza di personale formato e pronto a intervenire e che il CONI, nell'ambito della propria autonomia adotta i Protocolli di Pronto Soccorso Sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011. L'organizzazione dei corsi di formazione PSSD avverrà attraverso le strutture regionali del CONI che metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche, nonché i servizi di segreteria organizzativa mentre la FMSI provvederà all'effettiva attuazione dell'intero percorso formativo secondo le modalità descritte dalla Convenzione attuativa firmata tra il CONI e la FMSI in data 13.11.2015.

Articolo 11 - Adempimenti dei tesserati

- 11.1 Il tesserato che svolga o intenda svolgere, in ambito federale, attività sportiva agonistica e non agonistica è tenuto all'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti alla tutela dell'attività sportiva, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

- 11.2 Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982 e delle successive modifiche, per la Federazione Italiana Flying Disc, sono da considerare agonisti tutti coloro che rientrano nelle categorie come indicato nel Regolamento Organico o nel Regolamento dei Campionati Nazionali. Si accede all'attività agonistica della Federazione comunque a 12 anni di età.
- 11.3 a) Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982, e delle successive modifiche, per essere tesserati tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva agonistica correlata ad una delle discipline della FIFD devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni. Il certificato di idoneità alla pratica agonistica per le discipline legate alla FIFD, rilasciato all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato della legge. Copia del certificato deve essere conservata in originale agli atti delle società per cinque anni.
- b) La visita medica per il rilascio del certificato agonistico di cui DM18/02/1982, per le discipline della FIFD prevede la visita medica, l'esame completo delle urine, l'elettrocardiogramma a riposo e dopo step test e la spirometria (D.M. 18/02/82 e succ). Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
- Si suggerisce a completamento degli accertamenti suddetti, l'effettuazione del test ergometrico massimale (ECG durante sforzo) dal compimento del 35 anno d'età.
- c) Il certificato agonistico può essere rilasciato ESCLUSIVAMENTE da un medico SPECIALISTA in MEDICINA DELLO SPORT, presso le strutture autorizzate dalla Regione.
- 11.4 a) Ai fini e per gli effetti del DM 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e delle successive modifiche, per essere tesserati tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica delle discipline legate alla FIFD, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni. Il certificato di idoneità alla pratica non agonistica, rilasciato all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato C del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013. Copia del certificato deve essere conservata in originale agli atti delle società per due anni.
- b) Il certificato per lo svolgimento di attività "non Agonistica", in virtù del decreto 8 agosto 2014, firmato dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin, "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", può essere rilasciato da:
- ✓ il medico di medicina generale per i propri assistiti
 - ✓ il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
 - ✓ il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
- c) Gli accertamenti per il rilascio del certificato sono quelli di legge, ovvero è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione arteriosa e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita (per chi ha superato i 60 anni di età associati ad altri fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente, così come per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente). Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali.

- 11.5 Ai fini e per gli effetti del Decreto Ministeriale - 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate" per essere tesserati tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva agonistica di FIFD, adattata agli atleti con disabilità, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge ed eventuali successive modificazioni. Il certificato di idoneità alla pratica non agonistica per attività adattate, rilasciato all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 4-3-93. Copia del certificato deve essere conservata in originale agli atti delle società per cinque anni. All'atto del tesseramento la FIFD si preserva la possibilità di richiederne copia, insieme ad eventuale documentazione atta a testimoniare la disabilità.
- 11.6 Il presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso il Soggetto affiliato alla FIFD di appartenenza, secondo le disposizioni di legge.
- 11.7 La Federazione Italiana Flying Disc, ai fini della vigilanza sulla tutela della salute dei propri affiliati:
- a) si riserva di predisporre controlli casuali presso la sede del Soggetto affiliato alla FIFD, richiedendo copia del certificato di idoneità specifica all'attività sportiva agonistica o del certificato agonistico di idoneità non agonistico, a seconda della tipologia di tesseramento effettuato per l'atleta stesso, in corso di validità.
- La mancanza del certificato comporterà la sospensione della tessera e l'invio degli atti ai preposti organi di Giustizia Sportiva FIFD per i provvedimenti sanzionatori del caso.
- Il certificato deve essere presentato in originale o in copia accompagnata dal Modulo Certificazione Tesserati firmato dal Presidente;
- b) Preliminarmente allo svolgimento dei Campionati Nazionali, di ogni categoria, la FIFD potrà effettuare controlli a campione relativi alla validità dei certificati agonistici di idoneità specifica all'attività sportiva per la disciplina praticata in corso di validità. La mancanza del certificato agonistico comporterà per l'atleta/atleti la sospensione della tessera, l'esclusione dai Campionati Italiani e l'invio degli atti ai preposti organi di Giustizia Sportiva FIFD per i provvedimenti sanzionatori del caso.
- Il certificato agonistico deve essere presentato in originale o in copia accompagnata dal Modulo Certificazione Tesserati firmato dal Presidente.
- In caso di mancata esibizione totale o parziale dei suddetti certificati è prevista la possibilità dell'invio, esclusivamente, del certificato agonistico in corso di validità e solo in formato elettronico all'indirizzo e-mail delle Segreteria Federale FIFD entro il termine di 5 giorni consecutivi dal termine dell'evento.
- I certificati ricevuti in formato elettronico dalla Segreteria saranno eliminati entro 7 giorni e in ogni caso una volta terminate le verifiche necessarie.
- La mancanza dell'invio della documentazione entro il termine indicato comporterà per l'atleta la sospensione della tessera e l'invio degli atti ai preposti organi di Giustizia Sportiva FIFD per i provvedimenti sanzionatori del caso.

Articolo 12 - Disposizione finale

- 12.1 il regolamento in oggetto entrerà in vigore a seguito di approvazione ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale e dopo la pubblicazione negli atti ufficiali della FIFD e dalla data ivi indicata.

Articolo 13 - Norma transitoria

- 13.1 In considerazione della numerosità degli impegni agonistici cui partecipano le squadre nazionali e della conseguente necessità di un numero adeguato di medici specialisti in medicina dello sport disponibili a ricoprire l'incarico di medico addetto alle squadre nazionali, occorre un congruo periodo per la piena applicazione dell'articolo 4.
- 13.2 In considerazione dell'attuale situazione della FIFD e della promulgazione recente del regolamento sanitario occorre un congruo periodo pari ad 1 anno per l'individuazione del medico federale.